

**COLLEGIO DI CLINICA PSICOANALITICA SPAZIO CLINICO DI
PRAXIS - FCL IN ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE**

SOCIALE in forma abbreviata: CCP APS

* * *

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione Italiana, in conformità alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "*Collegio di Clinica Psicoanalitica, Spazio clinico di Praxis - FCL in Italia Associazione di Promozione Sociale*", quale **Ente del Terzo Settore**, la quale assume nella propria denominazione l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'associazione di promozione sociale *Collegio di Clinica Psicoanalitica, Spazio clinico di Praxis - FCL in Italia Associazione di Promozione Sociale* viene anche denominata *Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps*, ovvero **CCP APS**, ed ha attualmente sede in Roma, Via Arenula 53.

L'associazione aderisce sin dal 2008 all'Internazionale dei Forum del Campo Lacaniano (IF-EPFCL) con sedi e/o filiali e aderenti in tutto il mondo.

L'associazione utilizzerà nelle proprie comunicazioni ufficiali l'acronimo APS o ETS

L'associazione potrà avere sedi secondarie, filiali, uffici distaccati nonché

corrispondenti, collaboratori e affiliati sia in Italia che all'estero.

Il **Collegio di Clinica Psicoanalitica** è una Associazione di Promozione Sociale liberamente costituita che si conforma alle prescrizioni del codice civile e del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** è una associazione apartitica ed aconfessionale retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al valore della partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.

Il **Collegio di Clinica Psicoanalitica** ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

L'associazione **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di mutualità o di produzione di beni o servizi a carattere sociale.

In conformità all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, il **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** si propone di perseguire scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, in particolare all'assistenza sociale e socio-sanitaria di soggetti svantaggiati in difficoltà psicologiche e familiari e privi di risorse economiche svolta anche presso presidi pubblici ai fini solidaristici e sociali del miglioramento della qualità della vita.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1. Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, il **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** svolge prioritariamente le seguenti attività di interesse



generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 2) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- 3) interventi e servizi sociali ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e in particolare in esecuzione con quanto ivi previsto agli articoli 1 (commi 1-2) e 22.; e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- 4) organizzazione e gestione di attività inerenti la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, nel rispetto dei requisiti di legge;
- 6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 8) promozione della cultura delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. In particolare, il collegio si adopera per:



- a) promuovere il collegamento tra lavoro clinico e formazione nell'ambito della salute mentale e del sociale. Essa ha lo scopo, altresì, di sviluppare le relazioni culturali a tutti i livelli in sede nazionale ed internazionale. Si pone il compito, con attività finalizzate all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente, di incoraggiare e sviluppare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività cliniche, formative e sociali;
- b) promuovere tra i clinici ed i praticanti delle professioni rivolte alla persona, la prospettiva psicoanalitica secondo l'opzione lacaniana attraverso la realizzazione di linee di attività che ineriscono:
1. la clinica: attraverso l'apertura di servizi rivolti ai soggetti svantaggiati per la loro assistenza;
 2. la formazione: di base (persone in formazione), ricorrente e permanente (persone applicate in un determinato ambito professionale che chiedono il confronto con la teoria per la delucidazione del contesto in cui operano);
 3. la cooperazione con altre Agenzie ed Istituzioni che operano nel medesimo settore: in questa prospettiva l'Associazione può federarsi con altre che eseguono scopi simili.
- c) Nei contesti sanitari ed educativi sia del settore pubblico che di quello privato, nonché nei contesti di psicoanalisi, l'associazione, partendo dall'avvio della psicoanalisi così come inventata da Freud e secondo l'opzione di Lacan, beneficiando, dunque, della scoperta dell'incidenza del linguaggio sul corpo – ossia ciò che un soggetto dica – condizione per promuovere una nuova "clinica del discorso" potrà realizzare, nei

confronti dei praticanti, soci, utenti, enti pubblici e privati e di terzi soggetti estranei all'associazione, progetti e iniziative per:

1. esplorare e confrontare le modalità di presentazione dei diversi legami sociali regolati dal linguaggio [discorsi] nella nostra epoca;
 2. studiare il modo in cui i disagi si presentano, così come le risposte che le varie correnti della clinica vi apportano;
 3. studio dei casi clinici alla luce dei concetti della psicoanalisi;
 4. redazione dei risultati derivanti dagli studi dei casi clinici con l'ausilio dei praticanti, dei soci, delle Università e altri enti pubblici o privati;
 5. promuovere l'azione della "disciplina del commento dei testi inerenti temi cruciali della clinica nell'attualità; tali linee di azione sono rivolte ai praticanti nella clinica attraverso le diverse pratiche della parola, nonché a soggetti terzi ed estranei alla associazione siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero enti pubblici o privati.
- d) Organizzare attività assistenziali dirette e di qualunque tipo, ambulatoriali o residenziali, gestendole direttamente o in regime di convenzione con Enti pubblici o privati;
- e) svolgere attività di natura clinica, tese alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali nel quadro della sicurezza sociale, nonché operare nel campo della ricerca scientifica, sia in conto proprio, che su incarico di terzi (persone fisiche, Enti pubblici e/ o privati, Università, istituti di ricerca ed altri);
- f) promuovere attività permanenti, come l'organizzazione di strutture di consultazione, di manifestazioni inerenti alla documentazione, alla conoscenza, alla critica, alla ricerca e alla sperimentazione nel campo



della clinica e della cultura in genere, quanto sopra anche in collaborazione con Enti e Istituzioni sia pubbliche che private, testate giornalistiche italiane e di altri paesi.

- g) promuovere e organizzare associazioni, consulte, segretariati sociali, federazioni e comitati per il migliore svolgimento di attività per la tutela e il miglioramento della qualità della vita, della salute, dell'istruzione e il perseguimento di una piena pari opportunità per le donne e contro ogni forma di discriminazione e violenza;
- h) istituire, direttamente o attraverso propria federazione, Segretariati Sociali ai sensi e per i fini dell'art. 22, comma 4, Legge n. 328 del 08/11/2000, in conformità con le normative Regionali e Comunali; anche per facilitare il raccordo tra i fornitori dei servizi, pubblici e/o privati, e le persone che ne abbiano bisogno.
- i) creare le condizioni per operare nel campo socio sanitario di cui al DPCM 14 febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;
- j) favorire l'integrazione multirazziale e multi religiosa attraverso la realizzazione di progetti multietnici;
- k) creare le condizioni per lo svolgimento di attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
- l) concorrere a riqualificare e utilizzare a fini solidaristici e sociali i beni confiscati alla criminalità organizzata;
- m) rendere servizi strumentali ad altri Enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5, lett. m) del D. Lgs. 117/2017;

3.3. A tali fini potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) Promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di qualunque iniziativa che, nell'ambito delle finalità statutarie, tenda ad assicurare la tutela e lo sviluppo delle attività inerenti all'assistenza sociale e socio-sanitaria di soggetti svantaggiati, in difficoltà psicologiche e familiari e privi di risorse e alle altre attività di interesse generale e di utilità sociale e solidaristica;
- b) predisporre progetti, anche congiuntamente con altri enti del Terzo settore, e partecipare a bandi e/o avvisi nazionali, a tutti i livelli territoriali, europei ed internazionali, usufruendo dei relativi finanziamenti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) curare la formazione dei propri quadri dirigenti mediante l'organizzazione di corsi di formazione nei vari settori di attività;
- d) rappresentare altri enti aderenti verso gli Organi di Governo e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali e i terzi, per tutelare gli interessi singoli e collettivi per quanto concerne esclusivamente le loro attività;
- e) promuovere incontri e scambi di esperienze con analoghe associazioni dei Paesi europei ed extra europei;
- f) studiare problemi legislativi, economici ed organizzativi connessi alle attività statutarie e alle altre attività di interesse generale;
- g) promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e di formazione, iniziative editoriali e pubblicazioni che rientrino nelle finalità istituzionali.
- h) stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono

le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati nonché chiedere direttamente o tramite proprie strutture operative, ulteriori riconoscimenti, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.

Il **Collegio di Clinica Psicoanalitica** potrà inoltre svolgere, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle del presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e procedere alla raccolta dei fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Il **Collegio di Clinica Psicoanalitica** si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati salvo ricorrere, in caso di necessità e unicamente per svolgere attività di interesse generale, a prestazioni di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui alla normativa vigente.

ART. 4 - SOCI

Possono essere soci della **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** – fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 secondo il quale può essere prevista “...l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale” – in particolare:

- 1) Associazioni o enti riconducibili al Terzo Settore;
- 2) Altri enti senza scopo di lucro;
- 3) Le persone fisiche.

Le persone fisiche partecipano al **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps**

aderendo nel rispetto del presente Statuto.

4.1. Procedimento Riconoscimento e Perdita Qualità di Socio.

- Le associazioni e gli altri enti – meglio indicati ai precedenti punti 1, 2 dell'articolo 4 del presente Statuto – aderiscono al ***Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps***:

- a) mediante affiliazione diretta presentata dal rispettivo rappresentante legale.

I soggetti sopraindicati (ai punti 1, 2 e 3) che vogliono aderire alla ***Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps***, condividendone gli scopi e le finalità, devono presentare una domanda di adesione con la quale:

- dichiarano di voler partecipare alla vita associativa;
 - dichiarano di accettare, pienamente e senza riserva alcuna, lo statuto ed i principi etici in esso contenuti, nonché ogni regolamento interno emanato dagli organi direttivi;
 - dichiarano di accettare le attività, le finalità ed il metodo dell'associazione.
 - Depositano copia del proprio Atto Costitutivo e Statuto (per i soggetti indicati nei punti 1 e 2).
1. La domanda di adesione – formulata per iscritto – è indirizzata al dal Consiglio Direttivo;
 2. Il Consiglio direttivo esamina e approva la richiesta di adesione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dandone comunicazione scritta all'interessato, e inviando, contestualmente, comunicazione scritta ai soci;
 3. La adesione è esecutiva e valida dal giorno dell'approvazione di cui al

punto precedente; da tale data sorgono in capo all'affiliato tutti i diritti e doveri di cui all'art. 4.2;

4. Il Consiglio Direttivo ricevuta la domanda e la relativa documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento può negare il diritto di affiliazione dandone motivazione scritta;
 5. Avverso l'eventuale diniego di cui al precedente punto n. 4, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, l'interessato può presentare ricorso indirizzato al Presidente della associazione sul quale si pronuncerà il Collegio dei Probiviri anche secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
- A seguito dell'adesione al **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps**; i soggetti sopraindicati, vengono muniti del Certificato di adesione/associazione e/o di tessera.
- Gli enti o le associazioni aderenti esprimono un voto attraverso il loro rappresentante legale o soggetto da lui delegato.
- La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per:
 - a) Richiesta volontaria comunicata per iscritto al Presidente del **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** da parte del socio.
 - b) Cancellazione per gravi motivi (in es. azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'Associazione o che costituiscano ostacolo al buon andamento della stessa). Il provvedimento è emesso su richiesta del Comitato di Presidenza dal Collegio dei Probiviri, secondo il procedimento previsto dall'art. 14 del presente Statuto.
 - c) Morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa/affiliazione annuale.

d) Scioglimento.

La perdita della qualifica di socio, in tutti i casi sopra previsti, non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

4.2. Diritti e Doveri dei Soci

Ogni Socio del *Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps* ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto:

- di partecipare all'assemblea dei soci e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi sociali dell'associazione secondo quanto previsto nel presente atto.
- di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- di ricoprire cariche elettive in seguito a regolari procedure elettive e/o di nomina;
- di essere rappresentati tramite i rispettivi eletti nelle cariche sociali;
- di esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'associazione e delle persone coinvolte in essa.

Ogni Socio del *Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps* ha dovere, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto:

- di assolvere al pagamento del contributo associativo annuale;
- di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni, le direttive e le decisioni legittimamente adottate dagli organismi preposti;
- di non operare in contrasto con le finalità istituzionali del *Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps*.

4.3. Regolamento Interno

Con apposito e successivo atto interno regolamentare del Consiglio Direttivo; (i) potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata la procedura

e/o la modalità per l'acquisizione e la perdita della qualifica di socio/affiliato; (ii) potranno essere previsti e disciplinati provvedimenti disciplinari a carico dei soci; (iii) saranno previsti e ulteriormente disciplinati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci.

4.4. Utilizzo del Nome, Logo, bandiera, simbolo

L'associazione è dotata di un proprio simbolo identificativo ovvero logo costituito da un cerchio concentrico per 3/5 di colore giallo, dentro il quale vi sono inglobati due sagome ovali di cui (i) una, maggiore, disposta verticalmente e composta per 3/5 del colore amaranto, 1/5 grigio scuro e il restante 1/5 di colore grigio chiaro; (ii) la seconda sagoma, minore, sempre di forma ovale, è disposta all'interno della prima risultando più piccola con un colore per 3/5 di grigio chiaro e i restanti 2/5 grigio scuro.

Il tutto raffigurato sopra due linee delle quali (i) la prima di spessore 1.5 pt di colore giallo mentre la (ii) seconda di spessore di circa 0.5 pt di colore amaranto.

Il logo, o simbolo identificativo, viene allegato nel verbale d'assemblea redatto in occasione delle modifiche apportate allo statuto, dopo che tutti i soci presenti ne abbiano preso visione.

Il "logo", la denominazione "**Collegio di Clinica Psicoanalitica - Associazione di Promozione Sociale**" – anche nella forma abbreviata "**CCP Aps**" – così come la sua bandiera e ogni segno distintivo alla stessa associato per atto anche successivo sono patrimonio esclusivo del **Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps** cui ne è demandato l'uso e la disciplina in via esclusiva.

La perdita della qualità di socio, e in generale la cessazione di ogni rapporto



con il *Collegio di Clinica Psicoanalitica Aps* di un soggetto comunque aderente, individuale o collettivo, determina l'automatico e immediato divieto al loro (v. comma 1 presente articolo) utilizzo in qualsiasi forma e modalità.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Collegio dei Revisori;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei soci è congegnata in modo che in essa siano rappresentati tutti i soci, in modo che ogni sua decisione sia espressione della volontà di tutti i soci della associazione; in modo che sia pienamente soddisfatto il principio di democraticità.
- 2) Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono rimesse ad atto interno di natura regolamentare, il quale non potrà in alcun modo modificare e/o disattendere/disapplicare quanto stabilito nel presente statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, in via semplificativa e non esaustiva l'Assemblea:
 - a) è presieduta dal Presidente e, in eventuale sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente;

- 
- b) Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori;
 - c) Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento dell'Assemblea;
 - d) Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori;
 - e) Possono intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali con diritto di voto (escluso i minorenni);
 - f) Ogni socio esprime un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio;
 - g) Gli enti aderenti esprimono un voto solo per il tramite del loro legale rappresentante o suo delegato.
 - h) Non vi sono differenze alcune tra i soci in base al principio di democraticità e uguaglianza e ogni associato esprime un unico voto (salvo rappresentanza per delega) qualunque sia il valore della quota, il contributo o la partecipazione alla vita associativa;
 - i) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.
- 3) L'**Assemblea dei soci**, sia in sede ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente.
- 4) L'**Assemblea dei soci** ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, quella straordinaria su richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero dei due terzi degli associati.
- 5) L'**Assemblea dei soci** ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti/rappresentati la metà più uno degli aventi diritto e in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

- 6) L'**Assemblea dei soci** straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Rientrano nelle decisioni straordinarie:

- Le modifiche dello Statuto sociale, lo scioglimento, scissione e fusione della associazione sulla base delle procedure previste dal Codice del Terzo Settore.
- Per lo scioglimento è necessario il voto di almeno i tre quinti degli aventi diritto, in conformità al Codice del Terzo Settore.

All'assemblea dei soci sono attribuite principalmente le seguenti funzioni:

- 1) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- 2) Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- 3) Elegge i componenti del Collegio dei Revisori (ove necessario);
- 4) Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal consiglio direttivo;
- 5) Determina le linee programmatiche pluriennali, gli indirizzi e le direttive dell'associazione;
- 6) Approva mozioni ed ordini del giorno;
- 7) Approva lo Statuto della associazione e le modifiche e le integrazioni allo stesso;

- 8) I bilanci o rendiconti devono essere portati a conoscenza degli associati mediante affissione presso l'albo della sede sociale per almeno quindici giorni.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è il massimo organo di indirizzo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente, e si compone di un numero di 3 membri eletti dall'assemblea dei soci; rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla elezione da parte dell'assemblea dei soci fino al 31 dicembre del 3° anno sociale successivo alla elezione.

Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- 1) elegge il Presidente nel suo seno;
- 2) elegge il Vice Presidente;
- 3) elegge il Tesoriere;
- 4) approva i bilanci;
- 5) approva il regolamento dell'assemblea e gli altri regolamenti interni e delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno;
- 6) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e procede all'esclusione degli Associati o aderenti;
- 7) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale della associazione e per gli scopi prefissati dalla stessa nel rispetto delle norme del presente Statuto;
- 8) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune ove esistente;
- 9) approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione

per l'esercizio decorso e il preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione;

- 10) emette i Regolamenti interni in armonia con il presente Statuto;
- 11) vigila sul rispetto delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni;
- 12) compie atti di ordinaria amministrazione anche nel periodo nel quale, scaduto il mandato, non si siano ancora insediati i nuovi membri.
- 13) si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione programmatico - previsionale, e del rendiconto consuntivo;
- 14) si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta motivata i due terzi dei suoi componenti eletti;
- 15) delibera sulle assunzioni di dipendenti e impiegati.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti stessi. Le delibere sono validamente assunte se approvate in ogni caso dalla maggioranza dei presenti.

In particolare il consiglio direttivo

I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Essi decadono dall'incarico quando siano assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti. Il nuovo consigliere resterà in carica sino

alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio si riduce della maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si deve proceder al rinnovo dello stesso;

Il Consiglio Direttivo può per gravi e motivati motivi proporre all'Assemblea, che decide con voto a maggioranza, l'esclusione di uno dei suoi membri per inadempienza ai suoi doveri di consigliere;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale;

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate contestualmente e firmate in modalità autografa o digitalmente ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato). Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale;

La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso via e-mail con notifica di lettura per ciascun Consigliere, con

indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È validamente costituito anche per presenza unanime.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, in qualità di membri Aderenti, di altre associazioni, che condividano le finalità della associazione.

I membri del Consiglio non possono avere diritto a gettone presenza o rimborso delle spese sostenute in funzione del loro mandato, nel limite delle disponibilità dell'Associazione in osservanza a quanto sancito nell'art. 12).

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo, necessariamente nel suo seno, dura in carica tre anni e può essere rieletto al termine del mandato.

Il Presidente:

- 1) Convoca e presiede l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria;
- 2) Convoca e presiede il consiglio direttivo;
- 3) Delega le proprie attribuzioni in tutto o in parte al Vice Presidente;
- 4) Conferisce funzioni e compiti al personale dipendente,

ART. 9 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della associazione ed è responsabile delle registrazioni contabili.

Il Tesoriere agisce con firma congiunta del Presidente sia per i pagamenti che per le autorizzazioni alle riscossioni.

Predisporre i conti e i bilanci della associazione da sottoporre al Consiglio direttivo per la successiva approvazione, preventivamente, lo trasmette al Collegio dei Sindaci Revisori (ove costituito) per il controllo di competenza

e per la relazione che lo stesso dovrà predisporre per il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni temporanee di Tesoriere con i relativi poteri di firma, sono attribuite, con delibera del Consiglio direttivo al presidente o al vice presidente.

ART. 10 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Potrà essere costituito, in caso di aumento del numero degli associati Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, è eletto dall'assemblea dei soci, anche tra non soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i necessari requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità, come per legge, ed elegge, nel suo seno, il Presidente.

Almeno uno dei componenti effettivi deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con le regole ed i vincoli imposti dalla legislazione vigente.

Il Collegio controlla la regolarità degli atti amministrativi della associazione, accerta il buon andamento amministrativo e contabile ed espone al Consiglio Direttivo una propria relazione che accompagna la redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione.

Il Presidente del Collegio, o altro membro da lui delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Collegio, per l'esercizio delle sue funzioni, si autoregolamenta.

Nel caso di assenza o impedimento di uno dei tre componenti effettivi



subentra il membro supplente in ordine di anzianità

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea dei soci, anche tra non soci, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono possedere esperienza riconosciuta per l'ufficio che sono chiamati a svolgere nonché requisiti di comprovata moralità e spiccate doti di mediazione.

Il Collegio dei Probiviri, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti decide:

- 1) sui ricorsi degli associati;
- 2) sui ricorsi degli organi dell'associazione;
- 3) su ricorsi in merito a presunte violazioni dello Statuto;
- 4) sul diniego di adesione di cui all'art. 4.5 del presente statuto.

Dirime inoltre conflitti tra gli organismi statutari, tra i soci e tra i primi e i secondi.

Per i ricorsi al Collegio dei Probiviri si rimanda all'apposito emanando regolamento interno.

Il Collegio dei probiviri può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione con diffida;
- c) sospensione temporanea;
- d) destituzione da cariche;
- e) espulsione.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Le spese per il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. A conclusione del procedimento il Collegio dovrà indicare anche il soggetto o i soggetti gravati dall'onere del funzionamento indicandone l'importo a loro carico.

Nel caso di assenza o impedimento di uno dei tre componenti effettivi subentra il membro supplente in ordine di anzianità.

ART. 12 - CARICHE

Tutte le cariche centrali e periferiche della associazione sono volontarie e gratuite.

Le cariche negli organismi dell'associazione sono elettive e durano 3 anni.

Esse vengono rinnovate a seguito delle determinazioni assembleari.

I rispettivi titolari cessano dalla funzione con l'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito, in aggiunta al patrimonio iniziale, dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, contributi e per qualunque altro titolo pervengano all'associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio (avanzi di gestione).

Le entrate della associazione sono costituite:

- dai proventi del tesseramento (quote sociali);
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Privati;
- dall'utile derivante da manifestazioni o eventi nei quali partecipi l'associazione;
- da eventuali finanziamenti erogati per la presentazione di progetti, raccolta fondi e da qualsiasi altra forma di erogazione non sopra

menzionata.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale rientranti nei suoi scopi istituzionali.

È vietato distribuire anche in modo indiretto ai sensi di quanto previsto dal CTS utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il documento economico-finanziario di previsione deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo entro l'inizio dell'esercizio cui si riferisce. Può essere derogato tale adempimento in presenza di comprovati impedimenti.

Il bilancio consuntivo – formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario e da quanto previsto dalla vigente normativa; corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito) deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si fa riferimento. Tale termine può essere derogato in presenza di comprovate necessità o impedimenti.

ART. 15 - DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.13, comma 190, della L.23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - REGOLAMENTI INTERNI

L'associazione si dota di Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento in attuazione delle norme statutarie.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

Fino alla definitiva operatività del presente Statuto troveranno applicazioni le disposizioni precedenti, e in particolare quelle dettate ai sensi del D. Lgs. 4.12.1997, n.460, sulle ONLUS in quanto compatibili con le norme del CTS, atteso che l'associazione, mediante modifica dell'atto costitutivo si adegua al dettato normativo del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. in vista dell'abrogazione della precedente normativa disciplinante le ONLUS.

Il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare modifiche statutarie quando le modifiche stesse riguardino applicazioni di norme emanate successivamente alla approvazione del presente Statuto. Le stesse e dovranno essere ratificate dalla prima assemblea dei soci utile.

Le norme del presente statuto diventeranno effettive con l'iscrizione al RUNTS.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di cui al D. Lgs. 117/2017, le norme dettate dal codice civile e le altre norme vigenti in materia.



*Il presente Statuto approvato nella seduta dell'assemblea del 08.04.2021 a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.*

Isabella Grande (Presidente);

Maria Domenica Padula (Vice Presidente)

Francesca Velluzzi (Segretario Tesoriere)

*Il presidente Sig.ra Isabella Grande e in sua assenza il Vice presidente
Sig.ra. Maria Domenica Padula Legali Rappresentanti dell'Associazione, ai
sensi dell'art. 8 (otto) del superiore Statuto.*

Roma, 8 aprile 2021



FIRMATO
Isabella Grande
Maria Domenica Padula
Francesca Velluzzi